

**N. 00808/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01554/2011 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2011, proposto da:

Mikel Vogli, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Napoli n.138;

contro

Polizia di Stato - Polizia di Frontiera di Bari, Ministero dell'Interno, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento emesso dalla Polizia di Frontiera di Bari in data 12.6.2011, notificato in pari data, con il quale è stato disposto il respingimento alla frontiera del sig. Volgi Mikel;

-di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque

connesso, sempre nei limiti dell'interesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Polizia di Stato - Polizia di Frontiera di Bari, del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. T. Sangiovanni e l'avv. dello Stato I. Sisto;

-considerato che è emerso dagli atti di causa che il ricorrente è stato respinto alla frontiera poiché risultato segnalato al S.I.S. e che tale segnalazione non lascia all'Amministrazione margini di discrezionalità ai sensi del combinato disposto degli artt.4, comma 3 e 10, comma 1 del d.lgs. n.286/98;

-ritenuto pertanto non sussistere i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011
con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

Roberta Ravasio, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)